NORME PER LA DISCIPLINA DELLA COSTRUZIONE E DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO CON TRAZIONE A FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO

Art. 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753

Per l'accertamento delle contravvenzioni previste dalla presente legge sono competenti, oltre gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Per gli impianti concessi dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, sono altresi' competenti i funzionari rispettivamente designati dagli enti medesimi.

Versione in vigore dal 25 agosto 1967, non più in vigore dal 30 novembre 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 660
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-disciplina-della-costruzione-e-dell-esercizio-degli/art-4-provvedimento-abrogato-dal-d-p-r-11-luglio-1980-n-753/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it